

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA, SCIENTIFICA E CULTURALE

TRA

il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale in Udine, via Treppo 18, CF 80014550307, rappresentato dalla Direttrice, Prof. Elena D'Orlando, nata a Udine il 21.04.1971, domiciliata per la carica presso il Dipartimento stesso e autorizzata alla stipula con delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.09.2020,

E

Gli Istituti Scolastici annessi all'Educandato statale "Collegio Uccellis" di Udine (di seguito denominato "Istituto"), con sede legale in Udine, via Giovanni da Udine n. 20, C.F. 94075880305, rappresentato da Anna Maria Zilli, nata a Udine il 12.02.1961, domiciliata per la carica presso l'Istituto stesso e autorizzata alla stipula con delibera del Collegio Docenti n. 4 approvata il 01.12.2020 ed il 21.12.2020,

d'ora innanzi anche denominati "le Parti".

PREMESSO CHE

1. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio di riferimento nell'ambito delle materie giuridiche, anche con particolare riferimento alla dimensione dell'internazionalizzazione;
2. Gli Istituti annessi all'Educandato Statale "Collegio Uccellis" sono istituti di formazione che offrono un percorso scolastico ed educativo articolato in quattro diversi indirizzi dei Licei (Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico Internazionale Cinese, Liceo Coreutico e Liceo delle Scienze Umane), allo scopo di fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico e l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze del Dipartimento e dell'istituto scolastico sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità.
- I due soggetti possono avere perciò un interesse condiviso nella progettazione e nella realizzazione di programmi comuni, volti a favorire percorsi integrati che consentano anche la personalizzazione della formazione, procedendo ad una collaborazione sul piano della didattica, dei progetti di ricerca e delle attività di terza missione, il tutto con particolare riferimento alla dimensione dell'internazionalizzazione.
- I due soggetti possono avere altresì un interesse condiviso a raccordare le rispettive attività attraverso iniziative finalizzate alla realizzazione di attività didattiche condivise e all'integrazione di attività seminariali nei rispettivi percorsi formativi, che possano portare ad un riconoscimento di crediti formativi in favore degli studenti che vi partecipano, ad un'attività di orientamento degli stessi e, più in generale, alla crescita culturale del territorio.
- È interesse comune dei due soggetti integrare, per le rispettive competenze, le iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: orientamento, didattica condivisa e organizzazione di iniziative scientifiche e culturali di comune interesse, di cui è espressione, per esempio, il progetto "International Diplomacy" già organizzato da alcuni anni dall'Educandato statale "Collegio Uccellis" ed al quale partecipano, quali docenti, alcuni afferenti al Dipartimento, progetto che potrebbe vedere la partecipazione estesa a studenti dei corsi di studio facenti capo al Dipartimento, con riconoscimento in favore dei partecipanti di crediti formativi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione regola il quadro dei rapporti tra il Dipartimento e l'Istituto scolastico relativamente alla progettazione e realizzazione di programmi comuni di orientamento, ricerca e formazione.

2. Le attività svolte di comune accordo sono regolate da accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3, approvate di volta in volta dal Dipartimento e dall'Istituto e possono riguardare quanto indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) manifestazioni pubbliche volte all'orientamento universitario;
- b) attività di tirocinio svolta da studenti nell'ambito di progetti dell'Istituto;
- c) percorsi di PCTO per gli studenti del triennio finale dei Licei dell'Istituto scolastico;
- d) promozione e organizzazione di azioni formative e laboratoriali, con particolare riferimento a quelle correlate all'internazionalizzazione, con possibilità di procedere al riconoscimento di crediti formativi in favore degli studenti coinvolti;
- e) promozione e organizzazione di azioni formative e informative sulla cultura giuridica e sull'educazione civica nelle scuole;
- f) collaborazione all'organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, corsi di integrazione al curriculum;
- g) promozione dell'organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e l'Istituto è attuata tramite appositi accordi stipulati nel rispetto della presente convenzione.

2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Articolo 4 – Obbligo delle parti

1. L'assunzione di eventuali oneri finanziari e l'impiego delle risorse umane e materiali necessarie all'attuazione di singole iniziative, programmi e progetti, saranno definiti di volta in volta dagli accordi attuativi.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste il Dipartimento designa quale referente la prof.ssa Elisabetta Bergamini, l'Istituto designerà con successivo provvedimento il referente al quale saranno affidati i compiti di supervisione delle attività.

Articolo 6 – Oneri Finanziari

1. La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 7 – Diritti di Proprietà intellettuale

1. Gli accordi attuativi regolano gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dal Dipartimento e l'Istituto.

Articolo 8 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata alla scadenza, per un ulteriore triennio, tramite accordo scritto stipulato tra le parti, da inviarsi tramite P.E.C. almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Qualora alla scadenza della convenzione uno o più programmi non risultino conclusi, questi dovranno comunque essere portati a termine secondo quanto previsto dai rispettivi accordi attuativi.
3. È facoltà delle parti recedere unilateralmente mediante comunicazione da inviare con atto scritto, a mezzo P.E.C., con un preavviso di almeno centottanta giorni, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web www.uniud.it.
3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell’ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 10 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 11 – Registrazione e Bollo

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa.
2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l’intera quota dall’Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Udine,

Prof.ssa Elena D’Orlando
Direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche

.....

Udine,

Dott.ssa Anna Maria Zilli
Dirigente Scolastico degli Istituti
dell’Educando Statale “Collegio Uccellis”

.....